

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLA, BUFFONE, NAPOLITANO FRANCESCO, GUERRIERI,
FORNALE, CASTELLUCCI**

Presentata il 27 luglio 1964

Modifica dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365,
sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole ottenere soltanto un atto di giustizia equiparatrice dei diritti dei figli dei cittadini che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità contratte o aggravate per causa del servizio di guerra o per fatto di guerra, concepiti anche dopo l'evento che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Come è noto, con la legge 13 marzo 1958, n. 365, sono state emanate le disposizioni per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Per gli articoli 5 e 6 della citata legge, l'assistenza spetta:

1) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

2) agli interdetti per infermità di mente;

3) ai figli naturali quando:

a) la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

b) vi sia stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento;

c) vi sia il possesso di stato di figlio naturale;

d) la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai ge-

nitore o indirettamente da sentenza civile o penale;

4) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finché duri lo stato di dispersione.

Per il successivo articolo 7 della legge sopra indicata — punto b) — sono considerati orfani:

i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per servizio, o comunque, per violenze subite, « purché concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso ».

Appare opportuno osservare che la discriminazione di figli concepiti prima del fatto di guerra di cui al punto b) dell'articolo 7 della legge n. 365 del 1958 verte esclusivamente sulle disposizioni legislative inerenti al riconoscimento della qualifica di orfano di guerra solamente ai fini assistenziali mentre, giustamente, tale distinzione non esiste allorché ci si richiama alle disposizioni sul trattamento pensionistico di guerra, laddove all'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è previsto che « l'invalido, provvisto di pensione o di assegno di prima categoria, ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo per ciascuno dei figli finché minorenni e inoltreabili se femmine ».

E non ci sembra superfluo richiamarci anche al disposto dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, modificato dall'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, laddove è previsto che « la vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di guerra di cui agli articoli 55, 62 e 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in deroga a quanto disposto dall'articolo 69 della medesima legge ».

È evidente che l'equiparazione richiesta, anche ai fini assistenziali, con la presente proposta per i figli concepiti anche dopo il fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore tende a sanare una palese ingiustizia e si rende pertanto doveroso un preciso ed inequivocabile atto legislativo che annulli l'attuale assurda discriminazione.

Per quanto esposto, ma soprattutto per l'evidente principio di equità che si vuole affermare con la modifica contenuta nella presente proposta, si ritiene che la lunga attesa degli interessati verrà finalmente soddisfatta da un vostro favorevole giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

Sono considerati orfani:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provveda in tutto o in parte al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità per servizio, o comunque, per violenze subite e siano riconosciuti dal genitore.